

FOGLIO FEDERALE

Anno XXVIII

Berna, 5 luglio 1945.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 4 ottobre 1945.

Legge federale

che modifica

gli articoli 26 e 42 della legge dell'11 ottobre 1902 concernente
l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

(Del 22 giugno 1945.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 gennaio 1945,

decreta:

Art. 1.

L'articolo 26 della legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

Art. 26. Allorquando sia necessario il raggruppamento di parcelle boschive private, esso dev'essere eseguito prima della misurazione catastale. La decisione a questo proposito spetta al governo cantonale.

Quando un eccessivo frazionamento parcellare è di ostacolo al buon governo dei boschi, il governo cantonale può decretare il raggruppamento di quest'ultimi indipendentemente dalla misurazione catastale.

I Cantoni ne regolano la procedura. Se essi non emanano disposizioni speciali, si applicano quelle sul raggruppamento dei terreni agricoli.

Se il raggruppamento parcellare lo esige, la procedura potrà essere applicata parimente alle foreste pubbliche.

Art. 26 bis. Il raggruppamento delle foreste private a scopo di governo o di sfruttamento in comune dev'essere incoraggiato.

Le disposizioni particolareggiate saranno emanate dai Cantoni.

La Confederazione prende a suo carico tutte le spese di raggruppamento, e il Cantone assume la direzione, per mezzo del suo personale forestale, del governo dei boschi in tal modo raggruppati.

Art. 26 ter. È vietato, senza l'autorizzazione del Cantone, di annullare raggruppamenti eseguiti, come pure di ripartire parcelle già raggruppate.

Nei progetti di raggruppamenti parcellari, dev'essere prevista la costruzione di strade o impianti adeguati per il trasporto di legname.

Art. 2.

All'articolo 42 della legge precitata è aggiunta la disposizione seguente:

La Confederazione concorre inoltre:

.

5. Con sussidi fino al 50 % delle spese per il raggruppamento di foreste private (articolo 26), a condizione che anche il Cantone accordi un sussidio.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di fissare la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 giugno 1945.

Il Presidente: **P. Aeby.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 22 giugno 1945.

Il Presidente: **Altwegg.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta :

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 22 giugno 1945.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione :

Leimgruber.

Data della pubblicazione: *5 luglio 1945.*

Termine d'opposizione: *4 ottobre 1945.*

Legge Federale che modifica gli articoli 26 e 42 della legge dell`11 ottobre 1902 concernente l`alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste. (Del 22 giugno 1945.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1945
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.07.1945
Date	
Data	
Seite	653-655
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 100

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.